

N. 251/2017 R.G. Lav.



TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO

Il giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Daniela Rispoli
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al N. 251/2017 R.G. Lav. promossa da:

**FEDERAZIONE LAVORATORI DELLA CONOSCENZA CGIL
PROVINCIALE CUNEO,**

con il patrocinio dell'avv. GIOLITTI BARBARA

RICORRENTE

contro

DIREZIONE DIDATTICA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO TORINO

RESISTENTE

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta in udienza;

rilevato che la Federazione Lavoratori della Conoscenza – CGIL Provinciale di Cuneo (FLC-CGIL) ha chiesto provvedimento ex art. 28 St. Lav. nei

confronti del Ministero datore di Lavoro e della

onde ottenere la declaratoria dell'illegittimità del rifiuto opposto dalla Dirigente Scolastica alla richiesta di convocazione di assemblea sindacale tempestivamente e ritualmente formulata;

rilevato che l'Amministrazione resistente si costituiva chiedendo il rigetto della richiesta;

ritenuto che il ricorso sia fondato e debba essere accolto;

ritenuto in primo luogo che sia irrilevante la cessazione in concreto degli effetti della condotta ritenuta antisindacale, per essersi nelle more svolta assemblea sindacale a seguito di successiva richiesta;

ritenuto invero che per pacifico e condivisibile orientamento giurisprudenziale l'interesse a base dell'azione di cui all'art. 28 St. Lav. è configurabile anche nell'ottenimento di pronuncia accertativa della illegittimità della condotta e di inibizione alla ripetizione di essa;



rilevato peraltro che la successiva assemblea risulta essere stata indetta a seguito di richiesta formulata unitamente ad altra sigla sindacale, con conseguente potenziale pregiudizio d'immagine dell'organizzazione che, da sola, si era vista rifiutare la richiesta;

ritenuto che la facoltà di provvedere all'indizione di assemblea sindacale, rappresenta espressione fondamentale dei diritti e delle prerogative sindacali, e come tale deve trovare massima tutela;

ritenuto che la richiesta datata 24 marzo 2017, e pacificamente pervenuta alla casella e-mail della Direzione Didattica il medesimo giorno, nel pomeriggio, è stata tempestivamente e ritualmente formulata;

rilevato invero che il diritto di assemblea, oltre ad essere regolato dall'art. 20 St. Lav (applicabile alle p.a. in virtù dell'art. 42 Dlgs 165/01 è disciplinato dall'art. 8 CCNL comparto scuola che prevede il diritto dei dipendenti di partecipare a 10 ore di assemblea in ciascun anno scolastico, ed accorda la facoltà di indire l'assemblea alla RSU, nello specifico da un lato indicando le ore di svolgimento, la durata massima, il preavviso minimo di 6 giorni, da effettuarsi con comunicazione scritta, anche per espressa previsione, a mezzo e-mail; dall'altro lato imponendo al dirigente scolastico l'obbligo di dare avviso dell'assemblea mediante circolare interna, di sospendere le attività didattiche di stabilire per il personale ATA la quota di dipendenti che devono assicurare ui servizi essenziali;

rilevato che il rifiuto di dar corso alla richiesta risulta per contro fondato solo sulla assenza di "tempi tecnici necessari";

ritenuto che tanto basti a far ritenere la condotta come antisindacale, in quanto impeditiva dell'esercizio delle prerogative sindacali;

ritenuto che le giustificazioni fornite dall'amministrazione resistente debbano essere disattese, formulate solo a posteriori, e con ciò inidonee ad integrare le generiche ragioni inizialmente addotte;

rilevato invero che nessuna perplessità era stata manifestata con riferimento alla legittimazione alla richiesta di assemblea, ed in particolare nessun riferimento era stato fatto alla vacanza di regolare RSU;

rilevato peraltro che per l'ipotesi di imprevisto impedimento del funzionamento delle RSU l'Accordo di Interpretazione autentica del 13 febbraio 2011 prevede espressamente che la rielezione debba essere effettuata nel termine di 50 giorni, (periodo di tempo nel caso di specie non trascorso dal momento della seconda delle dimissioni presentate), ma che, nel frattempo le relazioni sindacali proseguano validamente con le "organizzazioni di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali RSU rimasti in carica, con la possibilità anche in tale modo si possa pervenire alla sottoscrizione di contratti integrativi; e che ai sensi dell'art. 10 comma 2 dell'accordo Quadro 7.8.1998 l'organizzazione sindacale ha designato altresì RSA quale "terminale associativo";

rilevato del pari che nessuna problematica era stata fatta presente in relazione alla disponibilità dei locali indicati dal sindacato;

ritenuto pertanto che nessun ulteriore adempimento o accordo erano stati conseguentemente stimolati al fine di superare l'eventuale ostacolo, e che, in ogni caso, le lamentate difficoltà risultano smentite poi dall'effettuazione di assemblea proprio nei locali indicati;



ritenuto pertanto che la condotta deve ritenersi, se non soggettivamente, sicuramente oggettivamente antisindacale;

ritenuto che *“la definizione della condotta antisindacale di cui all’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori non è analitica ma teleologica, poiché individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i “beni” protetti. Ne consegue che il comportamento che leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali integra gli estremi della condotta antisindacale di cui all’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, senza che sia necessario – né comunque, sufficiente – uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro poiché l’esigenza di una tutela della libertà sindacale può sorgere anche in relazione ad un’errata valutazione del datore di lavoro circa la portata della sua condotta, così come l’intento lesivo del datore di lavoro non può di per sé far considerare antisindacale una condotta che non abbia rilievo oggettivamente tale da limitare la libertà sindacale”* (Cass 17.6.2014, n. 13726);

ritenuto pertanto che il ricorso debba essere accolto, con dichiarazione della antisindacalità della condotta, ed ordine di consentire nel futuro lo svolgimento delle assemblee sindacali secondo quanto previsto dall’art. 8 CCNL comparto scuola;

ritenuto che non si prospetti allo stato né necessaria né utile la pubblicazione del provvedimento su organi di stampa locali, unica forma di pubblicazione richiesta dalla parte ricorrente;

PQM

dichiara il carattere antisindacale della condotta delle parti convenute consistente nell’impedimento allo svolgimento dell’assemblea sindacale richiesta per il giorno 3 aprile 2017;

ordina alle parti convenute di consentire lo svolgimento delle assemblee sindacali;

condanna parte convenuta alla rifusione a favore della parte ricorrente delle spese del procedimento, che liquida in euro 1.823, per onorari, oltre accessori dovuti per legge, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Si comunichi.

Cuneo 5.5.2017

Il Giudice
Daniela Rispoli

